ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI, DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

Art. 26

Esercizio abusivo dell'autotrasporto

Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale. In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

Versione in vigore dal 1 agosto 1974, non più in vigore dal 29 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Estremi	Legge 6 giugno 1974, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-degli-autotrasportatori-di-cose-per/art-26-esercizio-abusivo-dell-autotrasporto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it